



# TRIBUNALE DI TRANI

Piazza Duomo, 10 – Trani – tel.: 083/505262, fax: 0883/583415

Prot. n. <sup>368</sup> /BRU/2008

Trani, 17.7.2008

Alla cancelleria dell'esecuzione mobiliare  
Sede

E, per conoscenza: al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Sede

ORDINE AVVOCATI  
TRANI

All'avvocato G. Rosato  
Trani

PROT. N°	1987
DATA	18/07/08

Alla dr. ssa Nenna, cancelliere C2  
sede

OGGETTO: rilascio di copia dei provvedimenti di assegnazione delle somme pignorate presso terzi; questione della eventuale necessità della preventiva registrazione.

Con nota del 27.6.2008, l'avv. G. Rosato rappresenta che codesta cancelleria non rilascia copia – in forma esecutiva - dei provvedimenti di assegnazione delle somme pignorate presso terzi se non dopo la registrazione dei provvedimenti stessi. Detto rilascio sarebbe invece consentito da quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 522 del 21.11.2008.

Nel dare atto che la questione presenta profili di evidente complessità, osservo che, con sentenza n. 3976 del 18.3.2003, la Corte di Cassazione ha stabilito che *"in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione"* (sentenza così massimata dal codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, ed. 2007, la tribuna).

In virtù di detto principio, può ritenersi che la cancelleria debba rilasciare copia, in forma esecutiva e senza necessità – ovviamente - di autorizzazione del giudice che ha curato il procedimento esecutivo, dei provvedimenti in discorso anche prima della loro registrazione, a norma della richiamata sentenza 522/2002 della Corte C..

Il principio espresso dalla sopra riferita sentenza del 2003 della Corte di Cassazione consente di risolvere la questione proposta prescindendo da pur plausibile valorizzazione, dettata dalla necessità di non rendere sostanzialmente nulli gli effetti voluti dalla Corte Costituzionale con la sentenza 522/2002, degli atti della procedura esecutiva come atti che, in quanto appartenenti alla fase di esecuzione (giova leggere, in proposito, la motivazione della sentenza della Corte C.) del titolo che ha consentito l'avvio del relativo processo e quindi essi stessi costituenti *esecuzione*, appaiono certamente strumentali rispetto al fine dell'*esecuzione forzata* e, come tali, da ricomprendere tra gli atti ai quali la citata sentenza 522 della Corte C. riferisce la deroga di cui all'art. 66, c. 2 del D.P.R. n. 131 del 1986 sull'imposta di registro.

Il Dirigente Amministrativo  
Giulio Bruno

